



Equitalia

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Rapporti con i cittadini e con le imprese*

Direttiva di Gruppo
DSR/RC/2009/006

Agli Amministratori Delegati ed ai
Direttori Generali delle società
partecipate

Roma, **15 GIU.** 2009

Prot. n. 2009/6337
All.1

Oggetto: Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta ex art. 28-ter DPR n. 602/73. Modello di comunicazione del rimborso e proposta di compensazione.

L'art. 2 comma13 del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 ha introdotto, nel DPR 602/73, l'art. 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta di cui risultino beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate, con Prot. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle tecniche di trasmissione dei flussi informativi e delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali nonché delle modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese.

L'art. 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d'imposta, L'Agenzia delle Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all'uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi.

Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all'Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.

Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare:

- a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non rimosse alla data del riscontro;
- b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate;
- c) L'ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90° giorno successivo alla data del riscontro;
- d) La data di notifica delle cartelle di pagamento;
- e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali.

Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex art. 12 L. n. 289/2002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex art. 25 comma 3-quater del DL n. 472/1997, nonché quelle relative a soggetti deceduti.

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90° giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell'importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.

Contestualmente all'invio del riscontro, l'Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Ciò premesso abbiamo ritenuto opportuno, in applicazione di quanto sancito dall'art. 28-ter del DPR 602/73 e di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11321/2008, predisporre un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agli aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.

Tale comunicazione, il cui modello alleghiamo alla presente, dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d'imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.

In particolare la notifica, che avverrà con raccomandata A/R, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato "Rimborsi ex art.28 ter". Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate.